

Linea Investimento Garantito

BCG

Valore

Premio Unico

Assicurazione mista
a premio unico

**Il presente Fascicolo
Informativo contenente:**

Scheda Sintetica
Nota Informativa
Condizioni di Assicurazione
Glossario
Modulo di Proposta

deve essere consegnato
al Contraente prima della
sottoscrizione della proposta
di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione
leggere attentamente
la Scheda Sintetica
e la Nota Informativa.

pag. 1 di 39



la Venezia
assicurazioni

Scheda Sintetica

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

■ 1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

La Venezia Assicurazioni S.p.A. - Società appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società.

1.b) Denominazione del contratto

BG Valore.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi denominata Gestione Speciale Nuova Concreta.

1.d) Durata

La durata del contratto viene definita dal Contraente al momento della sottoscrizione e può essere fissata da un minimo di 5 ad un massimo di 20 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale trascorsi tre mesi dalla decorrenza del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico.

L'ammontare del premio unico non può essere inferiore a **Euro 1.000,00** né

superiore a **Euro 500.000,00**. Il premio versato alla sottoscrizione deve inoltre considerare, per rispettare il limite massimo di Euro 500.000,00, i premi versati dal Contraente anche in contratti analoghi.

Il Contraente, purché il contratto risulti in vigore ed entro la durata contrattuale, può effettuare eventuali **versamenti aggiuntivi** di importo minimo pari a **Euro 500,00** fino a raggiungere al massimo, per ogni anno solare, un cumulo di premi, compresi quelli versati anche in contratti analoghi, pari a Euro 500.000,00.

■ **2. Caratteristiche del contratto**

BG Valore propone una soluzione di investimento, non pignorabile e non sequestrabile, che ha la finalità di realizzare una forma di risparmio mediante la costituzione di un capitale convertibile in una rendita.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

Si rimanda al Progetto Esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuti nella Sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione.

■ **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato, maturato a tale data, ai Beneficiari designati nel documento di Polizza dal Contraente.

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato, maturato alla data del decesso, ai Beneficiari designati nel documento di Polizza dal Contraente.

c) Opzioni contrattuali

La conversione del capitale a scadenza:

- in una rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita, oppure;
- in una rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona e fino a che questa è in vita, oppure;
- rendita immediata certa sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo per i primi cinque anni, e successivamente finché l'Assicurato è in vita;
- rendita immediata certa sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo per i primi dieci anni, e successivamente finché l'Assicurato è in vita;

- in una rendita pagabile in modo certo fino al recupero del Riscatto e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.

Le prestazioni di rendita sono sempre erogate in via posticipata.

BG Valore prevede il consolidamento delle rivalutazioni annue della Gestione Speciale Nuova Concreta. La rivalutazione riconosciuta non potrà mai essere inferiore al **2,50%** annuo.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Articolo 1 e dalla Parte VI delle Condizioni di Polizza.

■ **4. Costi**

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Speciale Nuova Concreta riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1,00%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1,00% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Speciale Nuova Concreta che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabiliti dall’ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

Vengono di seguito rappresentati, a titolo di esempio, i costi, utilizzando la “Classe 1” di versamenti futuri previsti, che presenta i costi di caricamento più elevati (si veda la Sezione D Punto 8.1.1 della Nota Informativa).

Indicatore sintetico: “Costo percentuale medio annuo”

Gestione Speciale Nuova Concreta

Premio unico: € 5.000
Sesso/Età: qualunque

Premio unico: € 15.000
Sesso/Età: qualunque

Premio unico: € 30.000
Sesso/Età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo % medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo % medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo % medio annuo
5	2,76%	5	2,76%	5	2,76%
10	2,13%	10	2,13%	10	2,13%
15	1,92%	15	1,92%	15	1,92%
20	1,82%	20	1,82%	20	1,82%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Speciale Nuova Concreta

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Ri.Alto negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	2003	2004	2005	2006	2007
Rendimento realizzato dalla Gestione Speciale	4,10%	4,76%	5,32%	5,00%	4,58%
Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	2,60%	3,26%	3,82%	3,50%	3,08%
Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	3,73%	3,59%	3,16%	3,86%	4,41%
Inflazione	2,50%	2,00%	1,70%	2,00%	1,71%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

■ 6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

La Venezia Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il rappresentante legale

Dott. Raffaele Agrusti



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP. Il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte**
- C. Informazioni sulla Gestione Separata**
- D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale**
- E. Altre informazioni sul Contratto**
- F. Progetto Esemplificativo delle prestazioni**

■ **A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**

1. Informazioni generali

- a) La Venezia Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
- c) Recapito telefonico: 041 5939612
Sito Internet: www.laveneziaassicurazioni.it
E-mail: lavenezia@lavenezia.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. ISVAP del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001) ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Italiane al numero 1.00141.
- e) Società di revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino n. 68, 20123 Milano

La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

2. Conflitto di interessi

La Società può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Speciale Nuova Concreta a società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. (il Gruppo) a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Inoltre, nella gestione di questi attivi, il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari, ivi comprese parti di OICR, emessi da società appartenenti al Gruppo.

Attualmente, tra la Società e gli emittenti non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni: in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio degli Assicurati ed i rendiconti annuali della Gestione Speciale daranno evidenza delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

La Società, in ogni caso, si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza degli accordi di cui sopra.

■ B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata contrattuale va da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni.

BG Valore prevede:

- la liquidazione di un capitale in un'unica soluzione, in caso di vita dell'Assicurato a scadenza;
- la liquidazione di un capitale in un'unica soluzione, in caso di morte dell'Assicurato durante la durata contrattuale;

3.1 Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale la Società si obbliga a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato o la corrispondente rendita vitalizia di opzione (vedi successivo Punto 6.1).

3.2 Prestazioni in caso di morte

In caso di morte dell'Assicurato, prima della scadenza contrattuale, la Società si obbliga a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato alla data del decesso.

Le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Nuova Concreta, separata dagli altri attivi della Società. Le rivalutazioni annue si consolidano e non possono essere mai inferiori al **2,50%**.

4. Premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare ed all'età e sesso dell'Assicurato.

A fronte delle prestazioni sopra riportate, BG Valore prevede il versamento di un premio unico iniziale e di eventuali successivi versamenti aggiuntivi.

Il premio unico versato alla sottoscrizione non può essere inferiore a **Euro 1.000,00** né superiore a **Euro 500.000,00**.

Il premio versato alla sottoscrizione deve inoltre considerare, per rispettare il limite massimo di Euro 500.000,00, i premi versati dal Contraente anche in contratti analoghi.

Il Contraente ha la facoltà di effettuare ulteriori **versamenti aggiuntivi** di importo minimo pari a **Euro 500,00** fino a raggiungere al massimo, per ogni anno solare, un cumulo di premi, compresi quelli versati anche in contratti analoghi, pari a Euro 500.000,00.

Il premio unico iniziale e gli eventuali successivi premi aggiuntivi potranno essere versati, alla Società o ad un Promotore Finanziario di Banca Generali, con le seguenti modalità (come indicato nel modulo di Proposta):

- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- addebito sul conto corrente bancario;
- bonifico da disinvestimento dal Fondo/Polizza.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il capitale assicurato è espresso in Euro ed identifica il capitale investito nella Gestione Speciale Nuova Concreta. Tale capitale beneficia annualmente, alla ricorrenza del contratto, del rendimento attribuito calcolato in base al rendimento certificato dalla Gestione Speciale e del consolidamento annuo delle rivalutazioni.

Il rendimento certificato della Gestione Speciale Nuova Concreta viene attribuito ai contratti, nell'anno solare successivo, in misura pari al rendimento stesso diminuito di 1,50 punti percentuali.

Tale percentuale del 1,50% si incrementa di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

Es.: rendimento realizzato 4,50%, rendimento attribuito $(4,50\% - 1,50\%) = 3,00\%$.

Es.: rendimento realizzato 7,00%, rendimento attribuito $(7,00\% - 1,60\%) = 5,40\%$.

La misura di rivalutazione annua è pari al rendimento attribuito e non sarà mai inferiore al **2,50%**. La presenza di tale rendimento minimo determina la garanzia del capitale investito nella Gestione Speciale Nuova Concreta.

Nella successiva sezione C al Punto 7 della presente Nota Informativa vengono forniti maggiori dettagli circa la descrizione della Gestione Speciale.

Per l'illustrazione degli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F della presente Nota Informativa contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

6.1 Conversione in rendita del capitale assicurato liquidabile al termine del periodo di durata contrattuale

Il Contraente ha facoltà di richiedere, entro il termine della durata contrattuale, che il capitale assicurato, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine della durata contrattuale stessa, venga convertito in una delle seguenti rendite di opzione:

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita fino a che l'Assicurato è in vita;

- **rendita immediata vitalizia su due teste (reversibile)** che prevede il pagamento della rendita finché l'Assicurato e un'altra persona designata sono entrambe in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo **per i primi cinque anni**, e successivamente finché l'Assicurato è in vita;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo **per i primi dieci anni**, e successivamente finché l'Assicurato è in vita;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita (al lordo delle imposte) in modo certo **fino al recupero del capitale convertito in rendita** e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione. Tali condizioni verranno comunicate al Contraente - se diverso dall'Assicurato - attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

Il Contraente avrà comunque la facoltà di non accettare le modalità propostegli, revocando così la richiesta.

■ C. Informazioni sulla Gestione interna separata

7. Gestione interna separata

a) Denominazione della Gestione

La gestione è denominata Gestione Speciale Nuova Concreta.

b) Valuta di denominazione

La valuta di denominazione è l'Euro.

c) Finalità della Gestione

La Gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti nell'ottica di offrire all'Assicurato una garanzia di rendimento minimo.

d) Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione inizia il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

e) Composizione della Gestione ed eventuali limiti di investimento

La Gestione è composta principalmente da titoli appartenenti al comparto obbligazionario.

L'investimento azionario viene fatto in OICR armonizzati e non, in titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati anche diversi dall'area Europa, USA, Pacifico, ufficiali, regolarmente quotati, riconosciuti.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA e Pacifico.

La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Da regolamento non sono previsti limiti di investimento.

f) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo Gruppo di appartenenza dell'Impresa Assicuratrice

Strumento finanziario	Percentuale sul totale degli attivi
Azioni	0-10%
OICR	0-10%
Comparti obbligazionari	0-10%

L'ammontare di tutti gli strumenti finanziari collegati a Società del Gruppo risulta inferiore al 10,00% del totale degli attivi componenti la Gestione Speciale.

g) Sintetica descrizione dello stile gestionale adottato

La Gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti che permetta l'ottenimento di un rendimento della Gestione Speciale tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.

La Società delega la Gestione finanziaria della Gestione Speciale a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio, Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste.

La Società di revisione contabile della Gestione Speciale è Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino n. 68, 20123 Milano

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della Gestione Speciale che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi a carico del Contraente, applicati ai premi versati (**Caricamenti**), sono espressi in valore percentuale del premio stesso.

Il caricamento, applicato ad ogni premio versato, è definito in funzione della **Classe di versamenti futuri previsti** (importo totale dei premi futuri previsti) scelta al momento della sottoscrizione e del **Cumulo dei premi versati** fino a quel momento, secondo la seguente tabella:

Cumulo dei premi versati	Versamenti futuri previsti						
	Fino a 100 Classe 1	Da 100 a 200 Classe 2	Da 200 a 500 Classe 3	Da 500 a 1.000 Classe 4	Da 1.000 a 2.000 Classe 5	Da 2.000 a 3.500 Classe 6	Da 3.500 Classe 7
Fino a € 50 esclusi	6,00%	5,00%	4,00%	3,00%	2,00%	1,50%	0,00%
Da € 50 a € 100 esclusi	5,50%	4,60%	3,60%	2,50%	1,75%	1,25%	0,00%
Da € 100 a € 250 esclusi	5,00%	4,20%	3,20%	2,00%	1,35%	1,00%	0,00%
Da € 250 in poi	4,50%	3,85%	2,80%	1,70%	1,00%	0,75%	0,00%

8.1.2 Costi per riscatto

In caso di riscatto al capitale assicurato alla data della richiesta si applica una percentuale di riduzione determinata in funzione del tempo trascorso dal giorno di riferimento del versamento, in base alla seguente tabella:

Tempo trascorso dal giorno di riferimento del versamento	Percentuali di riduzione
da 3 mesi fino a 1 anno	5,00%
da 1 fino a 2 anni	2,50%
da 2 fino a 3 anni	2,00%
da 3 fino a 4 anni	1,50%
da 4 fino a 5 anni	1,00%
da 5 anni in poi	0,00%

Tali percentuali di riduzione vanno applicate anche agli eventuali versamenti aggiuntivi. Per i riscatti parziali si utilizzano le stesse percentuali di riduzione previste per il riscatto totale.

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Speciale Nuova Concreta

Il rendimento della Gestione Speciale Nuova Concreta viene certificato entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il rendimento certificato diminuito di 1,50 punti percentuali, viene attribuito al contratto nell'anno solare successivo.

Tale percentuale del 1,50% si incrementa di uno 0,10% in valore assoluto per ogni

punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.
Es.: rendimento realizzato 4,50%, rendimento attribuito (4,50% - 1,50%) = 3,00%.
Es.: rendimento realizzato 7,00%, rendimento attribuito (7,00% - 1,60%) = 5,40%.

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti.

10. Regime fiscale e riferimenti giuridici

10.1 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

10.2 Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

10.3 Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota:

a) se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF, dall'imposta delle successioni e dall'imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati;

b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:

- in forma di capitale sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati;

- in forma di rendita vitalizia di opzione, al capitale maturato alla conversione viene applicato il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodiché, nel periodo di erogazione della rendita, i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

* Sono definite rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

E. Altre informazioni sul contratto

11. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente il documento di Polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la comunicazione del proprio assenso.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, alle ore ventiquattro del giorno di decorrenza del contratto. Il giorno di decorrenza, per qualsiasi forma di pagamento scelto, è pari al giorno di valuta riconosciuto alla Società.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui è concluso, l'assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno di decorrenza indicato nel documento di Polizza.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato tra la sottoscrizione del modulo di Proposta e la data di decorrenza del contratto, la Società, dietro restituzione del modulo di Proposta e del certificato di morte, restituirà il premio versato.

12. Riscatto

Il Contraente, **trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto**, può esercitare il diritto di riscatto (totale o parziale).

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato alla data della richiesta, a cui si applica una percentuale di riduzione determinata in funzione del tempo trascorso dalla data del versamento, come indicato al precedente Punto 8.1.2.

In caso di **riscatto parziale** è necessario che il capitale residuo sia almeno pari a **Euro 1.000,00**.

In caso di riscatto totale il contratto si estingue e rimane nullo e privo di qualsiasi effetto.

Le prestazioni di riscatto non garantiscono la restituzione del premio versato.

Qualora il Contraente volesse ottenere informazioni relativamente al valore di riscatto, può rivolgersi al **Servizio Clienti** della Società:

Servizio Clienti

La Venezia Assicurazioni - Servizio Clienti
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV);
Telefono: 041 5939614
Fax: 041 5939720
E-mail: lavenezia@lavenezia.it

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati sino a quel momento. Si rimanda al Progetto Esemplificativo per l'illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto, presente nella successiva Sezione F. I valori puntuali saranno contenuti nel Progetto Personalizzato.

13. Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, una volta sottoscritto il modulo di Proposta, il Contraente può revocarlo facendone venir meno ogni effetto. La revoca del modulo di Proposta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Alla comunicazione deve essere allegato il modulo di Proposta sottoscritto e devono essere indicati gli estremi del conto corrente (Codice IBAN) su cui conferire l'importo da liquidare; in assenza di tale dato verrà inviato al Contraente un assegno circolare.

La revoca ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente il premio corrispostole.

14. Diritto di recesso

Successivamente alla conclusione del contratto il Contraente può farne venir meno gli effetti esercitando il diritto di recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui il Contraente è informato, generalmente mediante consegna del documento di Polizza, che il contratto è concluso; deve avvenire mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Alla comunicazione di recesso va allegato il documento di Polizza e le eventuali Appendici e devono essere indicati gli estremi del conto corrente (Codice IBAN) su cui conferire l'importo da liquidare; in assenza di tali dati verrà inviato al Contraente un assegno circolare.

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni la Società rimborsa al Contraente il premio corrispostole.

15. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione, diverse dalla revoca, per la quale si veda quanto riportato al precedente Punto 13, si rinvia all'Art. 13 delle Condizioni di Polizza.

I pagamenti, dovuti dalla Società a qualsiasi titolo in esecuzione del contratto, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da allegare alla relativa richiesta.

Si precisa però che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (art. 2952 c.c.).

16. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

18. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la Gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

**La Venezia Assicurazioni S.p.A.
Area Commerciale
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)
Fax 041 5939797
gestionereclami@lavenezia.it**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.13.31, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

19. Ulteriore informativa disponibile

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Speciale e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tale documentazione è disponibile sul sito Internet della Compagnia.

20. Informativa in corso di contratto

La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa e nel Regolamento della Gestione Speciale, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società esprime l'impegno a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

■ F. Progetto Esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo del premio, delle prestazioni assicurate e di riscatto previsti dal contratto per la parte di premio investita nella Gestione Speciale Nuova Concreta. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. Il predetto tasso di rendimento viene ridotto della misura percentuale indicata nelle Condizioni di Polizza, tenuto conto del tasso minimo trattenuto dalla Società. La conseguente misura di rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riduzione e di riscatto in base a:

a) tasso di rendimento minimo garantito

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,50%
- Età dell'Assicurato: qualunque
- Durata: 20
- Premio unico versato: Euro 50.000,00
- Classe ipotizzata di versamenti futuri prevista: 1

Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	Euro 48.431,25	Euro 47.220,47
2	Euro 49.642,03	Euro 48.649,19
3	Euro 50.883,08	Euro 50.119,84
4	Euro 52.155,16	Euro 51.633,61
5	Euro 53.459,04	Euro 53.459,04
6	Euro 54.795,51	Euro 54.795,51
7	Euro 56.165,40	Euro 56.165,40
8	Euro 57.569,54	Euro 57.569,54
9	Euro 59.008,78	Euro 59.008,78
10	Euro 60.483,99	Euro 60.483,99
11	Euro 61.996,09	Euro 61.996,09
12	Euro 63.546,00	Euro 63.546,00
13	Euro 65.134,65	Euro 65.134,65
14	Euro 66.763,01	Euro 66.763,01
15	Euro 68.432,09	Euro 68.432,09
16	Euro 70.142,89	Euro 70.142,89
17	Euro 71.896,46	Euro 71.896,46
18	Euro 73.693,87	Euro 73.693,87
19	Euro 75.536,22	Euro 75.536,22
20 (scadenza)	Euro 77.424,63	Euro 77.424,63

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio unico versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, al terzo anno.

b) ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,50%
- Aliquota di retrocessione: 100,00%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,50%
- Età dell'Assicurato: qualunque
- Durata: 20
- Premio unico versato: Euro 50.000,00
- Classe ipotizzata di versamenti futuri prevista: 1


Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	Euro 48.431,25	Euro 47.220,47
2	Euro 49.642,03	Euro 48.649,19
3	Euro 50.883,08	Euro 50.119,84
4	Euro 52.155,16	Euro 51.633,61
5	Euro 53.459,04	Euro 53.459,04
6	Euro 54.795,51	Euro 54.795,51
7	Euro 56.165,40	Euro 56.165,40
8	Euro 57.569,54	Euro 57.569,54
9	Euro 59.008,78	Euro 59.008,78
10	Euro 60.483,99	Euro 60.483,99
11	Euro 61.996,09	Euro 61.996,09
12	Euro 63.546,00	Euro 63.546,00
13	Euro 65.134,65	Euro 65.134,65
14	Euro 66.763,01	Euro 66.763,01
15	Euro 68.432,09	Euro 68.432,09
16	Euro 70.142,89	Euro 70.142,89
17	Euro 71.896,46	Euro 71.896,46
18	Euro 73.693,87	Euro 73.693,87
19	Euro 75.536,22	Euro 75.536,22
20 (scadenza)	Euro 77.424,63	Euro 77.424,63

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

La Venezia Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

Dott. Raffaele Agrusti



Condizioni di Polizza

Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle Condizioni di Polizza che seguono;
- da quanto indicato nel documento di Polizza e nelle eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

■ Parte I - Prestazioni

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Con il presente contratto di assicurazione sulla vita la Società si obbliga:

a) in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, a liquidare ai Beneficiari designati dal Contraente un importo pari al capitale assicurato a tale data, rivalutato secondo le modalità previste dalla "Clausola di rivalutazione" (Parte VI), o la corrispondente rendita vitalizia di opzione (vedi successivo Art. 4).

b) in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, a liquidare ai Beneficiari designati dal Contraente un importo pari al capitale assicurato alla data del decesso, rivalutato secondo le modalità previste dalla "Clausola di rivalutazione" (Parte VI).

Per la determinazione del capitale assicurato si tiene conto dei versamenti effettuati e degli eventuali riscatti parziali liquidati sino a quel momento.

Art. 2 - Durata del contratto

La durata contrattuale va da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni.

Art. 3 - Età dell'Assicurato

L'Assicurato, al momento della sottoscrizione, deve avere un'età massima pari a 70 anni, mentre a scadenza non può essere superiore a 75 anni.

Art. 4 - Opzioni

Il Contraente ha facoltà di richiedere, entro il termine della durata contrattuale, che il capitale assicurato a scadenza, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, venga convertito in una delle seguenti rendite di opzione:

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita fino a che l'Assicurato è in vita;

- **rendita immediata vitalizia su due teste (reversibile)** che prevede il pagamento della rendita finché l'Assicurato e un'altra persona designata sono entrambe in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo **per i primi cinque anni**, e successivamente finché l'Assicurato è in vita;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo **per i primi dieci anni**, e successivamente finché l'Assicurato è in vita;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita (al lordo delle imposte) in modo certo **fino al recupero del capitale convertito in rendita** e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione. Tali condizioni verranno comunicate al Contraente attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

Il Contraente avrà comunque la facoltà di non accettare le modalità propostegli, revocando così la richiesta.

Art. 5 - Beneficiari

La designazione dei Beneficiari, fatta dal Contraente e riportata sul documento di Polizza, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente alla Società oppure mediante disposizione testamentaria. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

■ **Parte II - Conclusione del contratto**

Art. 7 - Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente il documento di Polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la comunicazione del proprio assenso.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, alle ore ventiquattro del giorno di decorrenza del contratto. Il giorno di decorrenza, per qualsiasi forma di pagamento scelto, è pari al giorno di valuta riconosciuto alla Società.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui è concluso, l'assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno di decorrenza indicato nel documento di Polizza.

Art. 8 - Diritto di recesso

Successivamente alla conclusione del contratto il Contraente può farne venir meno gli effetti esercitando il diritto di recesso.

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), allegando, se già ricevute, il documento di Polizza e le eventuali Appendici.

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente, previa consegna del documento di polizza e delle eventuali appendici, il premio versato.

■ **Parte III - Premi**

Art. 9 - Versamento dei premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico, da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione del modulo di Proposta. L'ammontare del premio unico non può essere inferiore a Euro 1.000,00 né superiore a Euro 500.000,00. Il premio versato alla sottoscrizione deve inoltre considerare, per rispettare il limite massimo di Euro 500.000,00, i premi versati dal Contraente anche in contratti analoghi.

Il premio potrà essere versato, alla Società o ad un Promotore Finanziario di Banca Generali, con le seguenti modalità (come indicato nel modulo di Proposta):

- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- addebito sul conto corrente bancario;
- bonifico da disinvestimento dal Fondo/Polizza.

Art. 10 - Versamenti aggiuntivi

Il Contraente, purché il contratto sia in vigore ed entro la durata contrattuale, può effettuare ulteriori **versamenti aggiuntivi** di importo minimo pari a **Euro 500,00** fino a raggiungere al massimo, per ogni anno solare, un cumulo di premi, compresi quelli versati anche in contratti analoghi, pari a Euro 500.000,00. Nel primo anno, l'eventuale versamento aggiuntivo deve considerare il premio versato alla sottoscrizione per il rispetto del limite massimo di Euro 500.000,00.

Il versamento aggiuntivo potrà essere versato alla Società o ad un Promotore Finanziario di Banca Generali, con le stesse modalità riportate all'Art. 9.

A seguito di tali versamenti la Società rilascia lettera di conferma dell'avvenuto investimento del premio.

■ **Parte IV - Vicende contrattuali**

Art. 11 - Riscatto

Il Contraente, **trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto**, può esercitare il diritto di riscatto (totale o parziale).

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato alla data della richiesta di riscatto stesso, rivalutato secondo le modalità previste dalla "Clausola di rivalutazione" (Parte VI).

In caso di **riscatto parziale** è necessario che il capitale residuo sia almeno pari a **Euro 1.000,00**.

In caso di riscatto totale il contratto si estingue e rimane nullo e privo di qualsiasi effetto.

Le prestazioni di riscatto non garantiscono la restituzione del premio versato.

Art. 12 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sul documento di Polizza o su Appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

■ **Parte V - Pagamenti della Società**

Art. 13 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti da parte della Società deve essere consegnato il **documento di Polizza** e le **eventuali Appendici**, oppure l'apposita dichiarazione di smarrimento e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto. Ad ogni richiesta devono essere allegate le **coordinate bancarie (Codice IBAN)** su cui effettuare il bonifico; nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate la Società si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica per la liquidazione con assegno circolare.

Oltre alla documentazione di cui sopra, si riporta di seguito l'ulteriore documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

1) Scadenza

Prima della scadenza contrattuale la Società invierà al Contraente un avviso di scadenza con il quale egli potrà scegliere il tipo di prestazione che desidera gli venga liquidata. Nel caso in cui venga scelta la liquidazione in forma di rendita, la Società provvederà ad inviare al Contraente stesso una lettera di conferma.

Per la liquidazione del capitale sono necessari:

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato emesso dal Comune di residenza successivamente alla scadenza del contratto;
- dichiarazione, allegata all'avviso di scadenza, di accettazione del capitale sottoscritta dal Beneficiario e dal Contraente (se diverso dal Beneficiario);
- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Beneficiario o compilazione dell'apposita parte riguardante il documento d'identità riportato nella dichiarazione di cui sopra.

Per la liquidazione della rendita di opzione sono necessari:

- dichiarazione, allegata alla lettera di conferma, di accettazione della rendita sottoscritta dal Beneficiario e dal Contraente (se diverso dal Beneficiario);
- previa richiesta scritta della Società, inoltro ricorrente di certificati di esistenza in vita dell'Assicurato emessi dal Comune di residenza.

2) Decesso dell'Assicurato

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- il certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre presso il Comune di residenza, qualora i Beneficiari caso morte indicati nel documento di Polizza non siano identificabili da parte della Società e/o qualora Contraente e Assicurato coincidano, in modo che dall'atto di notorietà risulti se il Contraente/Assicurato abbia lasciato testamento o meno;
 - in presenza di testamento deve essere allegata una copia autenticata dell'ultimo testamento ritenuto valido e non impugnato, per semplice visione;
- indicazione della causa del decesso dell'Assicurato.

3) Recesso

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

4) *Riscatto totale*

In caso di richiesta di riscatto sono necessari:

- dichiarazione di accettazione del riscatto sottoscritta dal Contraente stesso;
- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente o compilazione dell'apposita parte riguardante il documento d'identità riportato nella dichiarazione di cui sopra.

5) *Riscatto parziale*

- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente.

La richiesta di riscatto parziale deve riportare l'importo che si desidera riscattare.

NOTA BENE

a) La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per il Contraente l'obbligo di fornire alla Società la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.

b) Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente e dall'Assicurato, o venga individuato un nuovo Assicurato per la prestazione di rendita, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)" e fornire i dati necessari all'Antiriciclaggio.

c) Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti a favore dei Beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.

Art. 14 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 15 - Foro Competente

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

■ **Parte VI - Clausola di rivalutazione**

BG Valore fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione Speciale Nuova Concreta, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale.

Il rendimento attribuito risulterà pari al rendimento della Gestione Speciale diminuito dell'1,50%. Tale percentuale si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

Il rendimento minimo attribuito non può comunque risultare inferiore al 2,50%.

B) Modalità di rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza viene attribuita al contratto una rivalutazione pari al rendimento attribuito.

La rivalutazione si determina maggiorando il capitale assicurato maturato all'anniversario della data di decorrenza precedente, comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni, di un importo che si ottiene moltiplicando il capitale assicurato stesso per il relativo rendimento attribuito, definito al punto A). Nel caso in cui però il capitale abbia una giacenza inferiore all'anno, per esempio in presenza di versamenti aggiuntivi investiti nella Gestione Speciale in un momento diverso dalla ricorrenza annuale, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione del tempo effettivo di giacenza.

■ Parte VII - Regolamento della Gestione Speciale Nuova Concreta

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività de La Venezia Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "NUOVA CONCRETA" ed indicata nel seguito con la sigla NUOVA CONCRETA.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della NUOVA CONCRETA.

La gestione della NUOVA CONCRETA è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione della NUOVA CONCRETA è **annualmente** sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31.3.75 N. 136, la quale attesta la rispondenza della NUOVA CONCRETA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla NUOVA CONCRETA, il rendimento annuo della NUOVA CONCRETA, quale descritto al seguente Punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il rendimento annuo della NUOVA CONCRETA per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della NUOVA CONCRETA di competenza di quell'esercizio al valore medio della NUOVA CONCRETA stessa. Per risultato finanziario della NUOVA CONCRETA si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della NUOVA CONCRETA - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella NUOVA CONCRETA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella NUOVA CONCRETA per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della NUOVA CONCRETA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della NUOVA CONCRETA.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella NUOVA CONCRETA. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della NUOVA CONCRETA, l'esercizio relativo alla certificazione decorre **dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.**

4) La Società si riserva di apportare al Punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Glossario

A **APPENDICE**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la Società ed il Contraente oppure dovuti per Legge.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

B **BENEFICIARIO**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

C **CARICAMENTI**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni in base alle quali il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Speciale.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

CONSOLIDAMENTO

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato e con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

COSTI (O SPESE)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello della stessa non gravata da costi.

CUMULO PREMI VERSATI

Somma del premio unico e dei premi aggiuntivi che il Contraente ha versato sul contratto di assicurazione.

D **DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO**

La data di riferimento indicato nel documento di polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)

Diritto del Beneficiario alle prestazioni del contratto di assicurazione acquisito per effetto della designazione del Contraente.

DOCUMENTO DI POLIZZA

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.

DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

E **ESTRATTO CONTO ANNUALE**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i pre-

mi versati e quelli eventualmente in arretrato, commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

F **FASCICOLO INFORMATIVO**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda Sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, Unit-Linked e Index-Linked);
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento dei Fondi Interni;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

G **GESTIONE SPECIALE**

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto la polizza.

I **IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ**

Principio secondo cui le somme assicurate non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

IPOTESI DI RENDIMENTO

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

L **LIQUIDAZIONE**

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

N **NOTA INFORMATIVA**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

O **OPZIONE**

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

OPZIONE RENDITA CERTA E POI VITALIZIA

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta in modo certo per un numero prefissato di anni, anche in caso di morte dell'assicurato, e successivamente finché quest'ultimo sarà in vita.

OPZIONE RENDITA REVERSIBILE

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta finché i due Assicurati designati saranno in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, finché sarà in vita l'Assicurato superstite.

OPZIONE RENDITA VITALIZIA

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta finché l'Assicurato è in vita.

P

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione speciale, ad esempi dal primo novembre al trentuno ottobre di ogni anno.

PREMIO AGGIUNTIVO

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano programmato dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

PREMIO UNICO

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto.

PREMIO VERSATO

Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

PROGETTO PERSONALIZZATO

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.

PROPOSTA (MODULO DI)

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

R

RECESSO

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Speciale.

RENDIMENTO FINANZIARIO

Rendimento finanziario della Gestione Speciale nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

RENDIMENTO MINIMO TRATTENUTO

Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Speciale.

REVOCA

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

RISCATTO

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore in euro della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.

RISCATTO PARZIALE

Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore in euro di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione speciale secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

RIVALUTAZIONE MINIMA GARANTITA

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

S

SCHEDA SINTETICA

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

SOCIETÀ (DI ASSICURAZIONE)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR)

Società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di una apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione speciale.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Documento aggiornato al 1° settembre 2008

La Venezia Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale: 31021 Mogliano Veneto (TV), via Ferretto 1 – Tel. 041 5939611 – Fax 041 5939795



Capitale sociale € 95.200.000,00 int.vers. – Iscritta all'Albo Imprese Isvap n. 1.00141 – Codice fiscale e Registro Imprese Treviso 00979820321 – Partita Iva 06515871009 – C.P. 20/B – 31021 Mogliano Veneto (TV) P.T. – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi Assicurativi, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – e-mail lavenezia@lavenezia.it – sito internet www.lavenezia.it